

# ATENEIO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

## Norme per Sospensione, Rinuncia e Ricongiunzione degli Studi

Approvate dal Rettore con il Decreto 01/2022 del 16 maggio 2022, udito il Consiglio Direttivo il 2 maggio 2022, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Generale dell'Ateneo.

Entrano in vigore il **1° ottobre 2022** sostituendo le norme precedenti in materia.



# **Norme per Sospensione, Rinuncia e Ricongiunzione degli Studi**

Approvate dal Rettore udito il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Generale dell'Ateneo.

Entrano in vigore il 1° ottobre 2022 sostituendo le norme precedenti in materia.

## **Sospensione di carriera**

Art. 1. Lo studente iscritto a un corso di studio, in regola con il versamento delle tasse, può chiedere di sospendere la propria carriera.

Art. 2. § 1. Lo studente che non avendo concluso il proprio percorso, non comunica la volontà di sospendere la carriera e non rinnova l'iscrizione, può incorrere in penalità amministrative. In tale situazione, lo studente è considerato sospeso di fatto.

§ 2. Qualora uno studente iscritto come straordinario non abbia regolarizzato la sua posizione entro la data richiesta in sede di ammissione o iscrizione viene considerato sospeso.

Art. 3. Per i residenti in un collegio che vogliono sospendere gli studi è richiesta, inoltre, la lettera del rettore del collegio o del superiore della comunità/casa religiosa di appartenenza.

Art. 4. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può effettuare alcun atto accademico relativo al percorso sospeso. Nello stesso periodo lo studente può richiedere l'emissione di certificati.

Art. 5. Relativamente al termine fissato per il conseguimento del titolo di studio non si tiene conto degli eventuali anni di sospensione della carriera.

Art. 6. La sospensione di carriera può durare per un massimo di due anni accademici, trascorsi i quali si perde il diritto di continuare il percorso di studi. Se si desidera riprendere gli studi dopo tale decadenza degli studi, è necessario presentare una nuova domanda di ammissione.

## **Ricongiunzione di carriera**

Art. 7. Lo studente che intenda riprendere gli studi dopo un periodo di sospensione di carriera, volontario o di fatto, dovrà presentare la domanda di ricongiunzione di carriera. La sua domanda sarà sottoposta alle autorità competenti che valuteranno la situazione personale degli studi e le eventuali modifiche del piano di studi personale necessarie per terminare il percorso iniziato.

## **Rinuncia agli studi**

Art. 8. Lo studente può rinunciare agli studi iniziati, concludendo il suo rapporto con l'Ateneo.

Art. 9. Per i residenti in un collegio che vogliono rinunciare agli studi è richiesta una lettera del rettore del collegio o del superiore della comunità/casa religiosa di appartenenza.

Art. 10. Se si desidera riprendere gli studi dopo una rinuncia, è necessario presentare una nuova domanda di ammissione.